

REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi seme di patate per la campagna 1987/1988 e che modifica il regolamento (CEE) n. 650/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 4 e l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 83 dell'atto di adesione, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito un bilancio di previsione in funzione delle previsioni di produzione e di consumo di tuberi seme di patate in Spagna, soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi; che sono stati stabiliti i massimali indicativi per il periodo che va fino al 30 settembre 1987; che le fissazioni successive dei massimali indicativi devono riflettere una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali; che il bilancio relativo alla campagna di commercializzazione 1987/1988 implica la fissazione del massimale indicativo indicato nel presente regolamento;

considerando che le norme generali del meccanismo complementare applicabile agli scambi sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 569/86, mentre le modalità di applicazione di tale meccanismo figurano nel regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/86 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 650/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli

scambi per le importazioni in Spagna di taluni tuberi seme di patate ⁽⁵⁾, ha stabilito alcune modalità di applicazione dell'MCS nel settore dei tuberi seme di patate; che è opportuno modificarlo per tener conto della fissazione annua del massimale indicativo di importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi seme di patate della categoria certificata di cui alla sottovoce ex 07.01 AI della tariffa doganale comune ammonta, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1987 e il 30 settembre 1988, a 17 818 tonnellate.

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 650/86, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo:

« Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 30 settembre di ognuno degli anni per i quali viene fissato un massimale indicativo di importazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 58.